

D.D.G. N. 919 DEL 26.6.2025

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

“CONCESSIONI IDRICHE”

Concessione per la derivazione di l/s 0,143, provenienti dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato Giancuozzo sito in prossimità della S.R. Immacolatella-Erice nel comune di Erice, da prelevare tutti i giorni dell'anno, per uso irriguo -Società IMMOBILIARE A.G. S.r.l. .

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42”;
- VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.”;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall’articolo medesimo;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall’articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali).

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO** il Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** l'Atto di indirizzo prot. n°10276 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell'Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/S.G.;
- VISTO** il D.A. n 1352 del 2017 – Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D. Lgs n 31/2001 e s.m.i..
- VISTO** l'Atto di indirizzo prot n 19632 del 17/05/2018 per le istruttorie, da parte degli Uffici del Genio Civile, di istanze di concessione, ai sensi del R.D. n° 1775/1933, per derivazione di acque pubbliche ad uso potabile;
- VISTE** le deliberazioni n. 16 e n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente che adottano, rispettivamente, le Direttive dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia - Attuazione art. 4 comma 1 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2019” e “per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura DDG n°1587 del 27/05/2020 con il quale sono state approvate le Norme tecniche Agronomiche di produzione integrata 2020 di cui al Disciplinare Regionale Produzione integrata 2020 Allegato A;
- VISTA** la nota di questo Dipartimento prot. n. 10552 del 23/03/2022 avente ad oggetto “*Fabbisogno idrico – Prime direttive propedeutiche all'applicazione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia” di cui alla Deliberazione C.I.P. n.17 del 02.12.2020*”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1873 del 18/11/2024 con il quale sono stati aggiornati i “Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso” per l'anno 2025;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 “Concessioni Idriche”;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 della Giunta regionale, recante “*Legge regionale 09/01/2025, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- VISTA** l'istanza assunta al protocollo n. 4769 del 15/03/1994, dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con la quale la ditta Lombardo Michele, nella qualità di Amministratore Unico della Società IMMOBILIARE A.G. S.r.l., ha chiesto la concessione trentennale, ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto n. 1775 dell'11/12/1933, per derivare l/s 0,375 dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato Giancuozzo, per

complessivi 11.826 mc annui, per uso irriguo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo n. 14752 del 09/08/2000, dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con la quale la suddetta Società, ha chiesto la concessione preferenziale, per derivare dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato Giancuizzo, un volume annuo di mc 7.500, per uso irriguo;

VISTA la nota prot. 42787 del 30/10/2013, con la quale questo Dipartimento ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 275 del 12/07/1993, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la relazione di compiuta istruttoria prot. 4605 del 22/01/2015, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha espresso il parere che possa assentirsi alla Società richiedente di derivare la portata di l/s 0,24, dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato Giancuizzo, nel comune di Erice da prelevare dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per complessivi 7.500 mc, per uso irriguo;

VISTA la nota prot. 45853 del 06/11/2017, con la quale questo Dipartimento ha approvato i sopra citati atti istruttori dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ritenendo di potere rilasciare alla Ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata, in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso;

VISTA la nota prot. 43628 del 18/10/2024, con la quale lo scrivente Dipartimento, stante il lasso di tempo trascorso, ha chiesto all'Ufficio del Genio Civile di Trapani la conferma dei dati posti a base del disciplinare Rep. n. 2005 del 16/01/2018;

VISTA la PEC del 13/03/2025, assunta al prot. dello scrivente Dipartimento al n. 10113 del 13/03/2025, con la quale la Sig.ra Lombardo Gabriella, nella qualità di nuovo Amministratore Unico della Società, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;

VISTO il disciplinare rep. n. 2005 del 16/01/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla Ditta istante in data 12/01/2018 e trasmesso con nota prot. 24055 del 01/02/2018;

VISTO l'articolo 8 del succitato disciplinare che così recita:

“Salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.....”

RITENUTO di dovere sostituire l'articolo 8 del disciplinare, con quanto sotto definito:

“La concessione è accordata fino al 31/12/2050, data di cessazione della Società IMMOBILIARE A.G. S.r.l.....”;

VALUTATO che per l'istanza in oggetto l'applicazione dei contenuti del Disciplinare Regionale Produzione integrata 2020 individua un volume massimo di acqua concedibile pari a 4.500 mc/anno, cui corrisponde una portata media continua di 0,143 l/s;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla riduzione d'Ufficio della portata d'acqua assentita alla ditta richiedente, di cui all'istanza di derivazione, dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato Giancuizzo, nel comune di Erice, da l/s 0,24 di acqua per complessivi 7.500 metri cubi annui, al valore massimo concedibile di 0,143 l/s, per complessivi 4.500 metri cubi annui, da prelevare nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per l'irrigazione di Ha 01.00.00 di terreno attivato ad ortaggi a pieno campo;

CONSIDERATO che la portata emunta è coerente con la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia”, di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura in data 13/05/2025, nota di inserimento presso la B.D.N.A. prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0046520_20250513 (Società Immobiliare A.G. S.r.l.), il rilascio della “informativa antimafia” ai sensi dell'art. 91 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota n. PR_TPUTG_Ingresso_0046520_20250513 del 03/06/2025, con la quale la Prefettura ha comunicato che a carico della Società Immobiliare A.G. S.r.l. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTO per quanto sopra, di potere assentire alla Ditta istante, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni

di legge sulle acque e impianti elettrici” approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii., la concessione preferenziale chiesta;

D E C R E T A

Art. 1

Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciata, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 dell'11/12/1933 e ss.mm.ii., alla Società IMMOBILIARE A.G. S.r.l. (C.F.: 01636310813) con sede legale in via Vespri n. 10 nel comune di Trapani la concessione preferenziale per la derivazione di l/s 0,143, dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato Giancuzzo, nel comune di Erice, da prelevare dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per complessivi 4.500 mc annui, per uso irriguo.

Art. 2

La concessione è accordata fino al 31/12/2050 (data di cessazione della Società), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, in premessa citato e che si allega al presente decreto, con le modifiche apportate all'art. 8 come di seguito specificato “La concessione è accordata fino al 31/12/2050 data di cessazione della Società IMMOBILIARE A.G. S.r.l.” ed alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il Concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 14,38 (euro quattordici/38).

Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato prima della notifica alla Ditta concessionaria, del presente Decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3

In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4

L'introito delle somme, di cui al precedente articolo 2, sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 5

Con il presente decreto, per l'esercizio finanziario 2025, per il capitolo 2602, capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di € 14,38 (euro quattordici/38).

Art. 6

Con il presente decreto è accertato sul capitolo 2602, capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario 2050, l'importo annuo di € 14,38 (euro quattordici/38), per complessivi € 359,50 (euro trecentocinquantanove/50), determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso e riportato all'articolo

precedente.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 07/05/2015 n. 9.

Art. 8

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 9

Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il presente decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Trapani" che resta incaricato della sua esecuzione, con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 10

Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 11

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010, e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Il Funzionario Direttivo
(dott.ssa Giovanna maggio)

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Francesca Spedale)

Il Dirigente Generale
(dott. Arturo Vallone)

REGIONE SICILIANA	Rep. n.	2005
ASSESSORATO REGIONALE	del	16 GEN. 2018
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'		
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO		
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI		
Cod. fiscale 80012000826		
<u>DISCIPLINARE</u>		
<p>contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale della derivazione dell'acqua per uso IRRIGUO proveniente dallo spandente del pubblico bevaio comunale, denominato "Giancuzzo" sito in C/da Omonima del Comune di Erice con le coordinate WGS84 UTM 33N E= 288874,49 N= 4213505,88, chiesta con istanza in data 15/03/1994 e successiva istanza del 09/08/2000 dalla ditta Avv. Lombardo Michele, nato a Trapani il 06/04/1931, nella qualità di Amministratore Unico della società "Immobiliare A.G. S.r.l." Partita IVA o C.F. 01636310813 con sede legale in Trapani nella via Vespri n. 10.</p>		
ARTICOLO 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE		
<p>La quantità di acqua da derivare dallo spandente del pubblico bevaio comunale denominato "Giancuzzo", sito in C/da Omonima del Comune di Erice, è fissata in misura non superiore a complessivi mc. 7.500 annui, da prelevare tutti i giorni dell'anno, corrispondenti ad una portata continua di mod. 0,0024 pari a lt./sec. 0,24 per l'irrigazione di terreno proprio impiantato ad orto a pieno campo.</p>		
ARTICOLO 2 - SUPERFICIE DA IRRIGARE		
<p>La superficie da irrigare è di complessivi Ha 01.00.00 circa facente</p>		



Registrato a **TRAPANI**
 24/01/2018
 109
 30
 Iscrite € 200,00

parte del maggior fondo esteso complessivamente Ha 08.98.04 di cui Ha
06.50.00 circa risultanti rimboschimento ed Ha 01.48.04 circa risultanti
tare, fabbricati, viabilità, viali e parafuoco.

Le particelle da irrigare sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. Agr. Antonino Spezia che fa parte integrante del presente disciplinare e precisamente sono: partt. 151 (in parte), 196, 197 (in parte), 198, 199 (in parte), 201 (in parte), 205, 209 e 210 del foglio di mappa n. 144 del Comune di Erice.

ARTICOLO 3 - LUOGO E MODO DI PRESA

Le opere di presa risultano realizzate in località Giancuzzo del
Comune di Erice.

Esse consistono nella derivazione, per caduta naturale tramite condotta in polietilene, delle acque provenienti dallo spandente del pubblico bevaio comunale denominato “Giancuizzo”, sito lungo la Strada Regionale “Immacolatella – Erice” in località Omonima nel territorio del Comune di Erice, raccolte in un ripartitore in muratura ubicato a ridosso del predetto bevaio.

L'acqua derivata viene accumulata in una vasca di raccolta, anch'essa in muratura, sita nella zona più a monte del fondo interessato all'irrigazione, per essere successivamente utilizzata, sempre per caduta naturale, con relativa tubazione di distribuzione.

Tali opere sono conformi al progetto a firma del Dott. Agr. Antonino Spezia, che forma parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 4 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle

sanzioni di legge è fatto obbligo alla Società concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata.

L'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Società concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra, regolare l'utenza, stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o dei turni orari.

ARTICOLO 5 - DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI

E' stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi derivati, come da disposizione dell'Ufficio del Genio Civile, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio interessato.

Esso consiste in un contatore volumetrico marca ICA, matricola n. 1612002627.

Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento.

La Società concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero sigillate, per disposizione dell'Ente concedente la derivazione, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone

immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La lettura dei volumi dovrà essere comunicata dalla Società concessionaria, annualmente, all'Autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Ufficio del Genio Civile, al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.

L'Ufficio del Genio Civile di Trapani avrà la facoltà di esercitare un controllo periodico sugli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento sulla derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche 14/08/1920 n. 1285.

ARTICOLO 6 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per l'attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dalla proprietà e della tutela della qualità, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità d'acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto, senza che

perciò la Società concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione, indennizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi, fatta a totale rischio della Società concessionaria.

La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta (40) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con quelle modifiche che per le variate condizioni dei luoghi si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Siciliana ha diritto o di ritenere, senza compenso, le opere relative alla derivazione accordata o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

ARTICOLO 9 - CANONE

Oltre ai canoni arretrati di cui al successivo articolo, la Società concessionaria corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione,



l'annuo canone di € 12,72 (dicasi euro dodici/72) per l'anno 2018 e successivi, ai sensi degli artt. 35 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, aggiornato dall'art. 15 della L.R. 16.04.03 n. 4 e successivi modifiche ed aggiornamenti (D.P.R.S. del 09/12/2004 - Triennio 2004-2006, D.D.G. n. 1670 del 06/08/2008 Triennio 2007-2009, D.D.G. n. 2271 del 24/11/2009 Triennio 2010-2012, D.D.G. n. 3682 del 21/12/2012 Triennio 2013-2015, D.D.S. n. 2456/D.A.R. del 16/12/2015 Biennio 2016-2017 e D.D.G. n° 1714 del 27/11/2017 per l'anno 2018), anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. di Legge 11/12/1933 n. 1775.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

a) il pagamento della somma di € 31,00 come da quietanza n. 019880 in data 25/09/2012 della Cassa Regionale della Banca UniCredit di Trapani, a termine del comma 2° dell'art. 7 del T.U. n. 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il pagamento della somma di € 5,16 tramite bollettino di c/c postale 17770900 intestato a Cassa Prov.le della R.S. Gestione Banco di Sicilia, per pagamento tassa di CC. GG. di cui alla L.R. 18/04/1981 n. 67, come da ricevuta n. 0090 del 11/01/2018;

c) il pagamento della somma di € 100,00 presso il Servizio Cassa Regionale della Banca UniCredit di Trapani, come da ricevuta postale n. 0094 in data 25/09/2012 per spese di sorveglianza, prove di portata e

quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 17 del

R.D. 1285/20;

d) il pagamento della somma di € 61,80 (dicasi euro sessantuno/80) per i canoni arretrati dell'ultimo quinquennio come da versamenti in data 14/10/2014, 13/03/2017 e 11/01/2018 ai sensi dell'art. 7 lett. d) del Decreto Legislativo n. 258 del 18/08/2000.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Legge 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ARTICOLO 12 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Società concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Erice, nella Provincia di Trapani, nel cui territorio ricadono le opere di presa.


ARTICOLO 13 - CLAUSOLA IGIENICO - SANITARIA

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che la Società concessionaria abbia nulla da pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

La Società concessionaria resta obbligata a far eseguire a proprie

spese dall'ASP competente per territorio le analisi chimico – batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

LA DITTA CONCESSIONARIA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento sulle acque pubbliche 14/08/1920 n° 1285 si autentica la firma del Sig. Lombardo Michele nato a Trapani il 06/04/1931 C.F. LMBMHL31D06L331D e residente in Trapani nella Via Vespri n° 10 n.q. di A.U. della Società "Immobiliare AG s.r.l." con sede in Trapani nella Via Vespri n° 10 P.IVA 01636310813.

Trapani li **12 GEN. 2018**

Il dirigente incaricato

(Ing. Giuseppe Marino)


L'INGEGNERE CAPO

(Giuseppe Pirrello)

Conc./1438 - Cirr.